



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/dt

Roma, 22 novembre 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di Brescia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 132/2021 STP società semplice.*

L'Ordine di Brescia informa che un iscritto al nostro Ordine chiede se sia consentito stipulare una Società tra Professionisti nella forma di società semplice, come previsto dall'art. 10, commi 3 - 10, della legge 183/2011, alle seguenti condizioni:

- capitale sociale sottoscritto nelle seguenti proporzioni da: i) un socio professionista, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il 10%; ii) due soci non professionisti, complessivamente, per il 90%;

- nei patti sociali, prevedere la necessità del consenso dell'unico socio professionista per l'assunzione di qualsiasi decisione, in modo da limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti e impedire loro di influire sulle scelte strategiche della società.

L'Ordine chiede riscontro da parte di questo Consiglio Nazionale.

E' opportuno premettere che l'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 prevede che "in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi".

Al riguardo, il CNDCEC con l'Informativa n. 69 dell'8 luglio 2019 ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

Ciò posto, visto che la STP adotterà il modello societario della società semplice, e considerato che la legge n. 183/2011 detta regole generali da adeguare ai modelli civilistici effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale, le previsioni contenute nell'art. 10, comma 4, lett. b), dovranno necessariamente essere adeguate ai criteri individuati nella disciplina codicistica della società semplice, tramite accorgimenti contenuti nei patti sociali che limitino l'influenza dei soci non professionisti nell'assunzione delle decisioni, riservando ai soci professionisti un numero di voti almeno pari a 2/3 di quelli complessivi. La regola dei 2/3 è fissata per tutte le tipologie di decisioni e deliberazioni dei soci.

Per quanto attiene alle modifiche dei patti sociali di una società semplice, è doveroso rammentare che la regola codicistica ne impone l'adozione con il consenso di tutti i soci, se non diversamente stabilito (art. 2252 c.c.).

Rimanendo nella prospettiva della legge n. 183/2011, previo coordinamento tra le previsioni recate dall'art. 10, comma 4, lett. b) e quelle dell'art. 2252 c.c., qualora si intenda introdurre nei patti sociali di una STP che abbia adottato il modello della società semplice una clausola che deroghi alla regola dell'unanimità, prevedendo la modificabilità del contratto sociale a maggioranza – computabile per teste - tale clausola, come accennato, dovrà accordare ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nella decisione.

Occorre segnalare, al riguardo, come l'opinione ricorrente della dottrina assegni ruolo prevalente al principio dell'unanimità dei consensi e preferisca limitare l'adozione del principio maggioritario alle modificazioni dei patti sociali specificatamente e non genericamente individuate. In considerazione di tanto, onde evitare il rischio di future contestazioni e, per tal motivo, al fine di maggior tutela del socio professionista, sembra preferibile non introdurre nei patti sociali clausole che disattivino la regola dell'unanimità dei consensi, risultando il socio professionista del quesito pienamente tutelato da tale regola generale.

Per quanto attiene ai casi in cui la legge consente ai soci di società semplice di assumere decisioni a maggioranza – determinata secondo la parte attribuita negli utili (artt. 2257 e 2258 c.c.; artt.2500 – ter, 2502, primo comma, 2506 – ter, quinto comma, c.c., fatto salvo il diritto di recesso del socio non consenziente) – ovvero per teste (nell'ipotesi di cui all'art. 2286 c.c.) - in virtù dell'esigenza di coordinamento con la disciplina prevista nella legge n. 183/2011, è necessario che i patti sociali della STP prevedano una clausola che, anche in occasione dell'assunzione di tali decisioni, riconosca ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti; il che, nel caso oggetto di quesito, induce a ritenere consentita la possibilità prospettata dal richiedente.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

